

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Corte Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	7593 – 30 marzo 2020

Dispositivo

L'obbligo di impugnazione specifica si considera assolto anche riproponendo le motivazioni respinte in prima cura. Posto che nel processo tributario l'appello è rivolto anche ad ottenere il riesame della causa nel merito.

COMPENDIO

E' da considerarsi quindi valido l'appello con cui il contribuente pur riportando nel ricorso di avere riproposto i motivi di opposizione ha evidenziato la correlazione degli stessi con i dati della contabilità ritenuta regolare e ne ha specificato la valenza, circostanza che consentiva al giudice di avere certezza dei contenuti delle censure.

"la censura è fondata; ... "In tema di contenzioso tributario, la ripro posizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 13182/18, 13183/18, v. anche Cass. sez. un. 27199/17);"

"la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia;"